

DELIBERA N. 73/13/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' TVA SRL
AUTORIZZATA ALLA DIFFUSIONE DEL PROGRAMMA TELEVISIVO IN
TECNICA DIGITALE "AREZZO TV" PER LA VIOLAZIONE
DELL'ARTICOLO 8, COMMA 2, DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA
N. 353/11/CONS, IN RELAZIONE AL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 20 giugno 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n.14, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTO l'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante "Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Corecom", assunta dal Consiglio dell'Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante "Regolamento sulle materie delegabili ai Corecom" assunta dal Consiglio dell'Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la legge della Regione Toscana del 25 giugno 2002, n. 22, recante "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni – Co.re.com.";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 617/09/CONS del 12 novembre 2009, con la quale il Consiglio, in esito all'istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all'art. 3 dell'accordo quadro 2008 al Co.re.com. Toscana;

VISTA la "*Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'articolo 3 dell'accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Toscana*", di cui all'Allegato A della delibera n. 316/09/CONS del 10 giugno 2009;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n. 185, ed, in particolare, l’articolo 20, comma 5, e l’articolo 31 della stessa;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n.150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 84 del 9 aprile 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, recante: «*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità' europee*»;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 30 luglio 2012, n. 176;

VISTO l’articolo 8, comma 2, dell’allegato A alla delibera n. 353/11/CONS recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, preceduto da consultazione pubblica*”, adottata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in data 23 giugno 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 155 del 06 luglio 2011, Serie Generale;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 329 del 30 novembre 1981;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*” nel testo coordinato in allegato A alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n.194/12/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 maggio 2012, n. 124;

VISTO l’atto n. 1/2013 in data 5 febbraio 2013, notificato in data 20 febbraio 2013, con il quale il Comitato regionale per le comunicazioni Toscana ha contestato alla società TVA srl, con sede legale in Monteriggioni, Via del Pozzo 3/A, autorizzata alla diffusione in tecnica digitale del programma televisivo “Arezzo TV”, la violazione della

disposizione contenuta nell'art. 8, comma 2, dell'allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, in relazione al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver esibito supporti magnetici - privi di audio e con lo schermo completamente nero - relativi alla registrazione del palinsesto programmato dalle ore 12:00:00 del 20 dicembre 2012 alle ore 11:27:00 del 22 dicembre 2012, come accertato dal funzionario del Comitato di cui al verbale redatto in data 1° febbraio 2013;

CONSIDERATO che l'emittente, a seguito della notifica dell'atto di contestazione, non ha prodotto memorie giustificative e non ha richiesto di essere convocata in audizione;

RILEVATO che, allo stato della documentazione in atti, la violazione accertata risulta priva di giustificazioni;

VISTA la relazione in data 22 marzo 2013, con cui il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana ha proposto l'adozione da parte dell'Autorità di un provvedimento di ordinanza ingiunzione per la violazione dell'art. 8, comma 2, dell'allegato A alla delibera n. 353/11/CONS;

RITENUTA meritevole di accoglimento la proposta del Comitato, in quanto incombe sull'esercente l'attività la responsabilità relativa alla conformità del quadro normativo vigente, che nel caso di specie comporta la continua registrazione conforme e integrale dei programmi messi in onda e la conservazione dei relativi supporti magnetici per i tre mesi successivi alla loro diffusione;

CONSIDERATO che i titolari di emittenti, quali definite dall'articolo 2, lett. l) del decreto legislativo 31 luglio 2005 n.177 e successive modifiche e integrazioni, in ambito nazionale e locale sono tenuti a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data della loro trasmissione;

RITENUTO che la violazione di siffatto obbligo è amministrativamente sanzionata ai sensi dell'articolo 51, comma 1, lett. d) del decreto legislativo n.177/2005;

RITENUTA, pertanto, in relazione alla violazione accertata, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (euro cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera b), e comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come modificato dall'articolo 8-*decies* del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59;

RITENUTO di dover determinare la sanzione pecuniaria per la violazione rilevata nella misura di euro 1.032,00 (euro milletrentadue/00), pari al doppio del minimo edittale, in base ai criteri previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: essa deve ritenersi media, in considerazione del mancato adempimento di un obbligo posto dal legislatore al fine
-

di consentire l'esercizio della vigilanza sul rispetto della disciplina dell'attività di diffusione radiotelevisiva;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: dalla documentazione in atti non risulta che l'emittente abbia assunto alcuna iniziativa in tal senso; inoltre, si prende atto di non poter valutare il comportamento collaborativo dell'emittente in quanto la stessa non ha presentato memorie giustificative;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società TVA srl è titolare di autorizzazione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente, avuto riguardo, in particolare, agli obblighi di programmazione;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse sono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RILEVATO, pertanto, che la somma complessivamente dovuta a titolo di sanzione pecuniaria per la violazione rilevata sia pari a euro 1.032,00 (euro milletrentadue/00), pari al doppio del minimo edittale;

VISTO l'articolo 51, comma 2, lettera b), e comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, integralmente sostitutivo dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come modificato dall'articolo 8-*decies* del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società TVA srl, (c.f.:01914200512), con sede legale in Monteriggioni, Via del Pozzo 3/A, autorizzata alla diffusione in tecnica digitale del programma televisivo "Arezzo TV", di pagare la sanzione amministrativa di 1.032,00 (euro milletrentadue/00), pari al doppio del minimo edittale, per la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 8, comma 2, dell'allegato A alla delibera n. 353/11/CONS.

INGIUNGE

alla citata società TVA srl di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando

nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 73/13/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata a questa Autorità, in originale, o in copia autenticata, quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 73/13/CSP*”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall’Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291,00) irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

La presente delibera è pubblicata nel sito web dell’Autorità.

Roma, 20 giugno 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani